



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 51

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 18 DEL 27-01-2020

Ufficio: **SERV. FINANZIARIO**

Oggetto:	PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DIPENDENTE MERCURI VALENTINA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.2 - PASSAGGIO DIRETTO PRESSO COMUNE DI CA= MERINO MEDIANTE CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

PREMESSO che la Sig.ra Mercuri Valentina, dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e pieno, assegnata ai Servizi Demografici, Statistica e Servizi Sociali, con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" - Categoria C.2 – con nota del 21/11/2019, acquisita agli atti di questo Ente al n. 11410 del 21/11/2019, chiedeva il rilascio del nulla-osta per la mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per il Comune di Camerino;

CONSIDERATO che delibera di Giunta Comunale n.149 del 17/12/2019 (DRG n. 1071/2019) è stato concesso alla suddetta dipendente il richiesto nulla-osta per la mobilità volontaria presso il Comune di camerino;

VISTA la nota prot. n.1035 dell'16.01.2020, assunta al protocollo generale dell'ente n.551 in data 16.01.2020, a firma del Responsabile del Settore 1 Dott. Francesco Maria Aquili, con la quale veniva comunicato che la Sig.ra Mercuri Valentina è risultata idonea vincitrice nella selezione per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" e contestualmente si proponeva l'1.02.2020 come data di passaggio della dipendente dalle dipendenze del Comune di Visso a quelle del Comune di Camerino;

DATO ATTO che con nota del 27.01.2020, acquisita agli atti di questo Ente al n.835 del 27.01.2020, la dipendente ha comunicato di accettare la mobilità esterna verso il Comune di Camerino;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla richiesta del Comune di Visso, è stato concesso dal Comune di Camerino, con nota n.947 del 28.01.2020, il comando della dipendente Mercuri Valentina per n.1 giorno a settimana per la durata di mesi 3;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

CONFERMATO che la mobilità si configura giuridicamente come cessione del contratto di lavoro di dipendente appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni ed hanno carattere volontario in quanto richiede l'espressione di volontà dei tre soggetti coinvolti nel procedimento che sono: il dipendente, l'amministrazione di appartenenza e l'amministrazione di destinazione;

VISTO lo schema di "Cessione contratto di lavoro subordinato" e ritenuto di approvarlo, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dalla Sig.ra Mercuri Valentina e dai rappresentanti dei due enti interessati alla mobilità;

RITENUTO opportuno autorizzare il trasferimento per mobilità esterna della sig.ra Mercuri Valentina presso il Comune di Camerino, a far data dal 1 febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli enti locali;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. autorizzare la mobilità esterna presso il Comune di Camerino della dipendente Sig.ra Mercuri Valentina, Categoria "C" – Posizione Economica C.2 - Profilo Professionale: "Istruttore Amministrativo";

2. dare atto che la cessione del contratto della suddetta dipendente avrà decorrenza da sabato 01 febbraio 2020, come da intesa con il Comune di Camerino, data in cui la ceduta (Mercuri Valentina) inizierà a svolgere la propria prestazione lavorativa a favore del cessionario (Comune di Camerino) e che, pertanto, l'ultimo giorno di servizio della dipendente in favore del Comune di Visso (cedente) sarà venerdì 31 gennaio 2020;

3. approvare l'allegato schema di "Cessione di contratto di lavoro subordinato" che sarà sottoscritto dalla Sig.ra Mercuri e dai rappresentanti dei due enti interessati alla mobilità;

4. prendere atto che la dipendente Mercuri Valentina presterà comando presso il Comune di Visso per n.1 giorno a settimana per la durata di 3 mesi;

5. di dare comunicazione e trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente Mercuri Valentina e al Comune di Camerino.

ALLEGA
TO

CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

Le parti di seguito costituite:

- Il Comune di CAMERINO, sito in _____, P.I. _____ rappresentato dal Dott. _____ che interviene in qualità di dirigente del _____, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CESSIONARIO";
- Il Comune di Visso, sito in _____, n. _____, P.I. _____, rappresentato dal Dott. _____, che interviene in qualità di dirigente del _____, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CEDENTE";
- la Sig.ra nata a (.....) il - codice fiscale - e che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVORATORE CEDUTO";

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (d'ora in avanti denominato TUIP);

RITENUTO di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinato dal capo VIII del titolo II del libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta";

DATO ATTO che:

- la dipendente del Comune di Visso Sig.ra Mercuri Valentina in data 21.11.2019 con nota n.11410 ha richiesto nulla-osta incondizionato al trasferimento in riferimento all'Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n.1 posto nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" (Cat.C) a tempo pieno ed indeterminato presso il 1^ Settore Affari Generali – Servizio Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Camerino;
- il Comune di Visso con deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 17.12.2019 ha espresso il nulla osta alla mobilità di che trattasi nei confronti della propria dipendente Mercuri Valentina;

VISTA la nota del Comune di Camerino n.1035 del 16.01.2020 assunta al protocollo del Comune di Visso n.551 in pari data, con cui si comunica che la Sig.ra Mercuri Valentina risulta idonea-vincitrice nella procedura sopra richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Cessione contratto di lavoro

Il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in datacon la dipendente tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell'articolo 30 del TUPI.
Il CEDENTE rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto di lavoro subordinato ceduto.

Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto individuale diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.

Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.

Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza

Art. 5 - Inquadramento professionale

Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e s.m.i. così indicati:

CATEGORIA GIURIDICA - POSIZIONE ECONOMICA

PROFILO PROFESSIONALE:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell'ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell'articolo 52 del TUPI e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Trattamento economico

Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Periodo di prova

Alla cessione di contratto non si applica l'istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.

Art. 8 - Sede di lavoro

La prestazione lavorativa è espletata presso il nell'Settore ..
.....

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o servizio o ufficio, da parte del dirigente.

Art. 9- Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.

Art. 10 - Obblighi del lavoratore

Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Art. 11 - Incompatibilità

Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del TUPI.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 12 - Disciplina

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati (Codice Privacy, art. 13)

Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con l'ente, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.

L'interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la

cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

Art. 14 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:

- * nel TUPI e successive modificazioni;
- * nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);
- * nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- * nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Funzioni Locali - personale non dirigenziale;
- * dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse - secondo le rispettive competenze - dagli organi o altri dirigenti dell'Ente.

Art. 15 - Foro competente

Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Macerata

Art. 16 - Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

IL CEDENTE

IL CESSIONARIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal20-02-2020 al06-03-2020
Li 20-02-2020 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina